

COMUNE DI FELITTO
PROV. DI SALERNO

Copia

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 29.3.2005

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la concessione e la gestione dell'acqua potabile ai privati-

L'anno Duemilacinque il giorno ventinove del mese di Marzo nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23.3.2005 N. prot. 1706 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

La seduta convocata per ore 10,00

Dei Consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue:

	Presenti	Assenti
Caronna Maurizio	X	
Capozzoli M.Rosaria	X	
Caroccia Francesco	X	
Di Stasi Giovanni	X	
Gatto M.Luisa	X	
Pagnotto Rosaldo	X	
Sabetta Antonio	X	
Sabatella Cosmo	X	
Trotta Angelo	X	
Cerullo Giovanni		X
Di Stasi Donato		X
Minella Mimì		X
Schiavo Lorenzo		X

E' presente altresì l'assessore esterno Pier Luigi Morena.

Partecipa il segretario Comunale dott.ssa Cecilia Cartosciello.

Assume la presidenza il sindaco, dott. Maurizio Caronna, che constatata la presenza del numero legale e dà inizio alla seduta.

Il Consiglio Comunale

Ritenuta l'opportunità di adottare il regolamento con il quale vengono stabilite le modalità per la concessione e la gestione dell'acqua potabile ai privati;
visto lo schema che il Sindaco propone di approvare, composto da n. 64 articoli;
visto il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'area contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
con la seguente votazione:
voti favorevoli n. 9 espressi mediante alzata di mano sui 9 consiglieri presenti;

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento con il quale vengono stabilite le modalità per la concessione e la gestione dell'acqua potabile ai privati che si compone di n. 64 articoli;
di revocare il regolamento approvato con precedente deliberazione del C.C. n.68 del 26.5.81.

CAPITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto a norma di legge, dal Comune che vi provvede direttamente per mezzo dei propri dipendenti, ovvero l'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di convenzione.

Ai fini del presente regolamento, la struttura operativa assume la denominazione di "SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA - COMUNE DI FELITTO".

Art. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina tutti i tipi di fornitura relativi all'acquedotto comunale.

Art. 3 - COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico viene costruita direttamente dal Servizio Acquedotto in economia ovvero mediante appalto.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere realizzate a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico sia su strade e fondi privati, a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi e approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del personale del servizio acquedotto comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Art. 4 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione, restando all'utente il diritto d'uso, per l'erogazione richiesta.

Sono, invece, di proprietà privata le tubazioni dell'impianto interno poste tra il contatore e gli apparecchi di utilizzazione.

I richiedenti dovranno provvedere direttamente, ad ottenere l'eventuale consenso scritto dei condomini e dei terzi ai fini del passaggio delle tubature attraverso le rispettive proprietà esonerando il Servizio Acquedotto da qualsiasi molestia o controversia.

Art. 5 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 6 - TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in:

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato.

Esse sono regolate dal presente regolamento e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti di concessione.

Art. 7 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Amministrazione, per interruzione dell'erogazione dell'acqua dovuta a cause di guasti o rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione a ore alterne o la parziale sospensione.

In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 8 - PRIORITA' DI CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata priorità alle utenze domestiche.

Art. 9 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non siano arrecati, danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubature, l'Amministrazione ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata e per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 15% per spese generali.

La riparazione, ovviamente sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto, quantificata da apposito preventivo redatto dall'Ufficio.

Art. 10 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DI VALVOLE E RETE IDRICA:

E' vietato a chiunque, all'infuori degli incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi sulla rete di distribuzione e sulle diramazioni sino al contatore, di manomettere e manovrare la valvola stradale posta dalla Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione della utenza. o di manomettere lo stesso contatore in dotazione.

Art. 11 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può aver luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 12 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei bagni pubblici;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali.

Art. 13 - USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE

L'acqua dalle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente qualsiasi altro uso.

E' solo consentito il prelievo con bottiglie, borracce e secchi.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o simili;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane Pubbliche.

Art. 14 - BOCHE SPECIALI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche di cui alla lettera a) l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente del comune addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

CAPITOLO TERZO

FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE UTENZE PRIVATE.

Sono considerate utenze private:

- quelle per uso domestico;
- quelle per uso di comunità non commerciali;
- quelle per usi industriali;
- quelle per uso zootecnico;
- quelle per uso extradomestico.

Art. 16 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE E NON.

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze servite di tubazioni della rete idrica comunale sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri.

Per le strade non provviste di tubazioni stradali di distribuzione il Servizio Acquedotto può accogliere le richieste, sempre nei limiti delle potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto, per il totale finanziamento della spesa degli impianti necessari.

L'entità della spesa sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del personale del Servizio Acquedotto.

Gli interessati possono sempre avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 3 del presente regolamento.

Art. 17 - SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli immobili.

Art. 18 - NUOVI ALLACCIAMENTI - PROCEDURA

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda al Servizio Acquedotto unitamente ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi delle normative vigenti, indicante gli estremi del permesso a costruire.

La domanda, unica per ogni fabbricato o utenza, dovrà comunque indicare, trà l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 dovrà essere sottoscritta dal proprietario se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

Il contributo di allaccio, dovrà essere versato in unica soluzione, all'atto della domanda e fa carico ai singoli titolari dei contratti di fornitura o al contatore.

Per le nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie di costruzioni esistenti, il relativo permesso a costruire dovrà contenere il richiamo al presente regolamento, per ciò che attiene agli allacciamenti ed in particolare per ciò che riguarda la predisposizione degli impianti interni e dell'ubicazione dei contatori.

L'allacciamento definitivo potrà avvenire, solo quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o agibilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in modo da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

Art. 19 - INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE ESTERNE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Qualora le tubazioni, non possano essere interrato, è consentita la posa sottotraccia nelle murature perimetrali dello stabile, purché convenientemente coibentate.

Le colonne montanti devono essere installate in apposite canalizzazioni entro le murature di compagno solo in provati casi di eccezionalità può concedersi l'installazione all'esterno, previa idonea coibentazione delle condotte.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, ne in particolare di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere convenientemente protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica, rivestito contro la corrosione, e gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

La rete di distribuzione dovrà obbligatoriamente essere realizzata ad anello (circuito chiuso), ed ogni colonna montante deve essere dotata all'inizio di un pozzetto con saracinesca, manometro e rubinetto di scarico.

Art. 20 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di non ritorno.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 21 - SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, per quest'ultimo occorre realizzare impianto autonomo, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Il Servizio Acquedotto non è responsabile per inquinamenti o qualsiasi altro inconveniente derivante da cattiva tenuta e/o pulizia dei serbatoi. L'acqua proveniente dai serbatoi potrà essere usata solo per i servizi generali.

Art. 22 - IMPIANTI FISSI A IDRANTI

La rete antincendio, va realizzata a maglia chiusa, posata esternamente al perimetro dei fabbricati o aree da proteggere.

Le tubazioni in vista o interrate, possono essere in ghisa, acciaio o ferro zincato.

La rete antincendio va derivata direttamente dalle linee principali comunali, (senza alcuna connessione con la rete idrica per usi potabili e sanitari) e posata a distanza non inferiore a mt. 6.00 dal fronte del fabbricato.

Art. 23 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e a spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il servizio Acquedotto si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare le risultanze della dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5.3.90 n° 46, dal lato tecnico ed igienico degli impianti, prima che siano posti in servizio o quando creda opportuno.

Qualora le installazioni, anche in seguito ad interventi manutentivi, non risultassero idonee il servizio acquedotto potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Art. 24 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni delle derivazioni in sede stradale sono fatte *esclusivamente* dal servizio acquedotto.

La spesa dell'intervento omnicomprensivo di materiali, scavi, e reinterri e addebitata agli utenti proprietari serviti dalle diramazioni.

La spesa occorsa per la riparazione e scaturente da apposito preventivo redatto all'Ufficio, sarà riscossa mediante versamento su c.c.p. entro trenta giorni dalla data dello stesso, dopo di che le somme dovute e non pagate saranno addebitate in bolletta, in occasione dei canoni ordinari o di maggiore consumo, con addebito degli interessi legali ragguagliati ai tassi vigenti.

Gli interventi in proprietà privata saranno eseguiti dai proprietari interessati sotto il controllo del Servizio Acquedotto previo nulla osta rilasciato per iscritto. Per tutti gli interventi è necessario acquisire dichiarazione di conformità di cui alla legge 90.

Art. 25 - MODIFICHE

Il Servizio Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche, che ritenga necessario per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo prescritti.

In caso di inadempienza il Sindaco può sospendere l'erogazione finché l'utente non provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni od essere esentato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 26 - GUASTI AGLI APPARECCHI

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Acquedotto. Saranno a suo carico tutte le spese per la sostituzione del contatore, limitatore ed accessori.

Art. 27 - VIGILANZA

Il Servizio Acquedotto ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, hanno la facoltà accedere alla proprietà, sia per la verifica del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in rapporto al presente regolamento e alle condizioni contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Acquedotto potrà sospendere, previo avviso, l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta, altresì, la facoltà del Servizio Acquedotto di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CAPITOLO QUARTO

C O N T A T O R I

Art. 28 - TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

La scelta, il tipo e il calibro dei Contatori sono stabiliti ad insindacabile giudizio dal Servizio Acquedotto, anche in relazione alla natura della concessione. La loro fornitura e manutenzione verrà eseguita a cura del Comune e a spese dell'utente: l'utente ne è il consegnatario e custode ed è pertanto il responsabile dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione e danno.

Art. 29 - POSIZIONE DEI CONTATORI

I contatori dovranno sempre essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre e comunque stabilito dal Servizio Acquedotto.

A valle del contatore dovrà sempre essere collocato, a cura ed a spese dell'utente, un rubinetto di arresto unidirezionale.

Tutti i contatori e i rubinetti che li precedono saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal personale del Servizio Acquedotto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale della proprietà privata.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà disporre l'esecuzione dei lavori di adeguamento per rendere agevole la lettura, disponendo eventualmente una diversa disposizione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione della erogazione o l'esecuzione in danno.

Art. 30 - CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore. Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno essere installati in unico apposito riquadro, al piano terra in luogo sempre accessibile.

Per i fabbricati esistenti, lo spostamento dei contatori, dovrà avvenire all'atto di interventi di recupero, restauro conservativo, ristrutturazione e ricostruzione.

Art. 31 - CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione anche per quanto concerne la botola del pozzetto o lo sportello della nicchia.

La manomissione, dei suggelli e ogni altra, operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 32 - DIFETTOSA O MANCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime tre letture regolari effettuate.

Le spese, di sostituzione del contatore, saranno a carico dell'utente concessionario.

Art. 33 - VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, il Servizio Acquedotto disporrà, dietro richiesta, le opportune verifiche. Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base delle risultanze di prova del contatore, disponendo se necessario, il rimborso dell'importo non dovuto o il conguaglio.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 luglio 1976 (G.U. N° 216 DEL 17 AGOSTO 1976), l'utente è tenuto a corrispondere la somma di € 50,00 per il rimborso delle spese di verifica.

Art. 34 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolarsi di volta in volta dall'ufficio competente.

CAPITOLO QUINTO

CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 35 - TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente (proprietario, usufruttuario, affittuario ecc.), che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina, tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita della stipula del contratto.

Art. 36 - CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, per tale intendesi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto, a scrittura privata, soggetto a registrazione in caso d'uso, redatto sugli appositi modelli predisposti dal Servizio Acquedotto.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art.18 e prima della installazione dei contatori;
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le precedenti utenze.

USI DOMESTICI: il quantitativo contrattuale da impegnare e pagare anche se non consumato, di cui

- a) mc.72 da fatturare a tariffa agevolata
- b) mc.72 da fatturare a tariffa base
- c) per consumi accedenti il minimo impegno e fino al doppio di esso (da mc.144,1 a 288)
- d) per consumi eccedenti oltre il doppio dell'impegnato (oltre mc.288)
- e) Per utenze domestiche composte da un numero di persone inferiore o superiore alle quattro unità, il minimo contrattuale può essere diminuito o aumentato di mc.36 per anno pro-capite e di cui 18 come fascia agevolata;
- f) Per l'utenza che pratica l'allevamento zootecnico, il minimo contrattuale può essere aumentato di mc.36/anno per ogni capo bovino e di mc.9/anno per specie suina, ovina e caprina;

UTENZA DIVERSA: per quantitativo contrattuale impegnato da pagare anche se non consumato:

- a) Per consumi eccedenti il minimo impegnato e fino al doppio dei mc.
 - b) Per consumi eccedenti oltre il doppio dell'impegnato;
- I quantitativi minimi impegnati saranno concordati tra l'utente e l'Ente gestore, tenuto conto delle disponibilità dell'acqua e delle esigenze peculiari dell'azienda;

QUOTE FISSE PER I NOLI DEI CONTATORI:

- per i noli e la manutenzione degli strumenti a misura, per i minimi contrattuali, una quota fissa a mc/mese.

Su richiesta degli interessati, previa esibizione della relativa certificazione e per le sole utenze di tipo domestico, il quantitativo impegnato potrà essere variato d'ufficio, senza alcun onere per l'utente.

Art. 37 - SPESE CONTRATTUALI E DEPOSITI A CARICO DEGLI UTENTI

Accolta la domanda, prima della stipula del contratto, gli interessati dovranno versare, **un fondo spese di allacciamento pari ad una trimestralità anticipata;**

Inoltre, sono a carico dell'utente i diritti di segreteria e bolli, dovuti a norma di legge. sul contratto medesimo.

Art. 38 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente in ogni caso può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore, i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui a precedente comma dovrà avere luogo entro cinque giorni dalla richiesta dell'utente e, dell'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale da parte degli idraulici dal quale dovrà rilevarsi la lettura del contatore.

Art. 39 - USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione, per iscritto, del Servizio Acquedotto e alle condizioni e alle modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

Art. 40 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore e saranno effettuati almeno una volta all'anno, direttamente dai lettori incaricati del Comune o dall'utente mediante cartoline lasciate loro dal Servizio Acquedotto.

E' facoltà dell'Amministrazione di effettuare controlli e letture supplementari nel corso dell'anno.

Qualora per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente può essere disposta previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo aver effettuato la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

La mancata comunicazione da parte dell'utente, della lettura, comporta un calcolo forfetario sulla base dei consumi dell'anno precedente o sulla base del contratto stipulato.

I reclami avverso la esattezza della lettura dovranno essere comunicati, per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della bolletta, quelli presentati in ritardo non avranno corso.

Per i reclami presentati, il Servizio Acquedotto provvederà agli opportuni controlli ed alle eventuali rettifiche, dandone comunicazione all'abbonato.

Art. 41 - TARIFFE - MODALITA' DI RISCOSSIONE

Ai fini delle applicazioni delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- a) **USO DOMESTICO** - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto. Sono considerate ad uso domestico, le pertinenze dell'abitazione (box, garage, lavanderie, sottotetti) situate nello stesso fabbricato e che vengano utilizzate a suo esclusivo servizio.
- b) **USO DI COMUNITA' NON COMMERCIALI** - E' l'uso dell'acqua per soddisfare esigenze assimilabili a quelle domestiche di un gruppo di persone raggruppate in comunità, a titolo puramente esemplificativo sono comunità i ricoveri in strutte per anziani, gli edifici della Chiesa. Non appartengono a questa categoria le scuole sia pubbliche che private.

c) **USI INDUSTRIALI** - Si considera destinata ad uso industriale l'acqua utilizzata con processi di lavorazione industriale.

d) **USO ZOOTECNICO** - E' l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali.

e) **USO EXTRA DOMESTICO** - E' l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati ai punti a) e b).

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti del Consiglio Comunale.

La riscossione avrà luogo con le procedure previste dall'art. 47 del presente regolamento.

Art. 42 - **SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA'**

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi entro il termine indicato sulle stesse.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio provvederà ad emettere ed a notificare un sollecito al pagamento della fattura, con la maggiorazione degli interessi di mora e rimborso.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito l'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non sarà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

Art. 43 - **RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI**

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Servizio Acquedotto quando per morosità all'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

La concessione si intenderà sciolta in qualunque momento per causa di forza maggiore: sentenza di sfratto, demolizione o distruzione dell'immobile, purché ne sia data comunicazione al servizio acquedotto.

Art. 44 - **RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE**

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali sostituzioni o riparazioni.

Art. 45 - **PORTATA GARANTITA**

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che per deficienza di pressione l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato con il regime di portata della condotta.

Art. 46 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 47 - PAGAMENTO DEI CONSUMI

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuati in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento e secondo le norme vigenti in materia.

Eventuali e diverse condizioni di pagamento dovranno essere concordate con l'Ufficio Acquedotto.

In caso di inadempienza dei pagamenti, l'Amministrazione Comunale dovrà sospendere la fornitura con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Il ritardo nei pagamenti, sia dei canoni, sia per eccedenze di consumo che per addebiti di spese di riparazione comporta l'aggravio per l'utente dell'indennità di mora, ragguagliata al tasso vigente, in ragione di anno. L'indennità di mora sarà a discrezione dell'Amministrazione addebitata all'utente moroso, sulla bolletta immediatamente successiva o sulla bolletta dell'esercizio seguente a quello in cui si è verificato il ritardo.

Art. 48 - RIPRISTINO DELLE UTENZE

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in esercizio dell'impianto e per le azioni effettuate dal Servizio.

Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, l'utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 37, essendo da considerarsi, il ripristino, sempre e a tutti gli effetti come nuova utenza.

Ogni trasferimento di proprietà per qualsiasi ragione, dello stabile, dell'esercizio, dell'industria o dell'appartamento provvisti di acqua potabile risolve il rapporto solo se e quando l'utente avrà fatto tempestiva domanda all'Amministrazione e avrà saldato ogni debito per consumo o altro a lui imputabile.

Fino alla disdetta ufficiale dell'utenza, al pagamento del consumo che comunque si abbia a verificare per quello sbocco è tenuto il titolare del vecchio contratto.

Art. 49 - VOLTURA DELLA CONCESSIONE

E' fatto obbligo all'utente di comunicare all'ufficio ogni variazione intervenuta in merito alla concessione.

La voltura è da intendersi gratuita, restando la cauzione vincolante al prosieguo del rapporto concessorio.

CAPITOLO SESTO

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Art. 50 - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno sempre essere rispettate tutte le norme del presente regolamento;
- non potranno in ogni caso superare la durata di mesi 12.

Art. 51 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione la tariffa vigente in relazione al tipo di utenza.

Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Art. 52 - CONCESSIONI SPECIALI PER CANTIERI EDILI

Le concessioni di acqua per i cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sui contratti dovranno essere apposti gli estremi della concessione edilizia o autorizzazione.

Art. 53 - OBBLIGHI DELL'UTENTE - CONTROLLI

E' fatto obbligo ai titolari delle concessioni speciali temporanee di segnalare all'Ufficio comunale, l'eventuale supero dei consumi prescritti risultanti dal contratto al fine di integrare il deposito costituito.

Il Servizio Acquedotto potrà in qualsiasi momento disporre gli eventuali controlli.

Art. 54 - CESSAZIONE DELLE UTENZE SPECIALI TEMPORANEE

Le utenze speciali temporanee cessano con lo scadere del termine risultante dal contratto, fermo restando la responsabilità dell'utente fino alla rimozione del contatore.

Art. 55 - UTENZE DIVERSE

Assicurati i bisogni generali, il Servizio Acquedotto, nei limiti della quantità disponibile, ed alla possibilità tecnica, può disporre la somministrazione dell'acqua anche per uso diverso, sia a scopo industriale che agricolo.

Le somministrazioni comunque fatte per uso diverso, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine della concessione a giudizio insindacabile del Servizio Acquedotto senza che ciò possa dar luogo, in qualsiasi modo, a pretese di sorta.

CAPITOLO SETTIMO

SANZIONI

Art. 56 - PRELIEVI ABUSIVI

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una sanzione amministrativa di €. 210,00.

Per le altre forme di prelievo, abusivo, quando non siano state effettuate manomissioni agli impianti, la sanzione applicata sarà di €. 163,00.

In ogni caso, oltre alla sanzione amministrativa dovrà essere corrisposto il pagamento del consumo d'acqua determinato dal Servizio Acquedotto su accertamenti tecnici insindacabili.

Art. 57 - CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento, vengono verbalizzate da personale del Servizio Acquedotto, che potranno presentarsi solo accompagnati da agenti della Polizia Municipale.

Ogni infrazione riscontrata dà diritto al Servizio di procedere alla sospensione della fornitura.

Art. 58 - SANZIONI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta eccezione per quella di cui. al precedente art.60 sono disciplinate dal Dlgs.vo 18/12/1997,471 e sue successive integrazioni e modifiche.

Art. 59 - APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

CAPITOLO OTTAVO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo di acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Art. 61 - CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per la pratica attuazione delle singole disposizioni del presente regolamento provvederà la Giunta Municipale, caso per caso.

Art. 62 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 63 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 64 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone, comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso che l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dalla pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

DI
FELIPI

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Cartosciello Cecilia

IL PRESIDENTE
F.TO Dott. Maurizio Caronna

COPIA conforme all'originale; in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cecilia Cartosciello

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni a decorrere
dal _____ 11 APR. 2005

Dalla residenza Municipale

Si certifica altresì che la presente delibera è divenuta esecutiva,
in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ed è stata pubblicata
per 15 giorni

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE